TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di NICOLA TRIPALDI, C.F. TRPNCL63A31L219T, residente in Settimo Torinese, via Primo Levi 1/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bergamaschi;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente *ex* artt. 9 e 12 *bis* 1. 3/2012;
- sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente per far fronte all'esposizione debitoria dedotta;
- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistenza di atti di frode (il debitore ha offerto una chiara rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

rilevato che Compass Banca S.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha formulato osservazioni, contestando l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 9, comma 2 l. 3/2012 per aver il ricorrente omesso di produrre un certificato dello stato di famiglia (limitandosi a produrre una autocertificazione sul punto), l'assenza di meritevolezza in capo al consumatore (per colposo accesso al credito), la non completa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale del debitore (per non aver il ricorrente specificato l'importo spettante a titolo di anticipazione TFR e l'importo delle disponibilità liquide che deriverebbero dalla cessazione della trattenuta sullo stipendio, nonché a causa della indebita commistione tra problematiche economiche del nucleo familiare e situazione personale del debitore), carenze che comportano l'impossibilità per il creditore di valutare la convenienza – sotto il profilo economico – della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (testualmente "Compass non è però in condizione di valutare l'alternativa liquidatoria senza sapere se parte dell'indennità di accompagnamento percepita dalla figlia del debitore verrà messa a disposizione della procedura, né a quanto ammonta il credito residuo che ammonta dalla cessazione del versamento del quinto dello stipendio, né ancora a quanto ammonta il TFR e se è stata o meno richiesta l'anticipazione dello stesso" – cfr. pag. 13 memoria di costituzione) e minano la fattibilità del piano (sul punto, il creditore contesta altresì quanto segue: "la durata del piano limitata a soli sei anni, produce anch'essa una lesione alle

legittime aspettative dei creditori"); si contesta altresì la carenza di documentazione circa le spese di sostentamento del nucleo familiare dedotte dal ricorrente; il creditore evidenzia, infine, con riguardo alla valutazione del merito creditizio, tenuto conto delle considerazioni espresse dall'OCC nella relazione in atti circa l'insussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori finanziamenti a favore del debitore sin dal 2016, l'insindacabilità delle conclusioni sul punto rassegnate dall'istituto di credito in sede di erogazione del finanziamento;

ritenuto che il ricorrente abbia incolpevolmente cagionato la situazione di sovraindebitamento cui oggi vorrebbe porre rimedio attraverso il piano proposto, considerato che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di 'colpa grave, malafede o frode' nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;
- sussiste senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari); assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;
- nella specie la narrazione del ricorrente, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quale principale causa del sovraindebitamento il ricorso al credito per far fronte a primarie esigenze del nucleo familiare (in particolare, spese mediche e di assistenza: "Il Sig. Tripaldi sostiene un nucleo di 3 persone invalide compreso sé stesso e, per tale motivo si trova a dover continuamente sostenere numerose visite di controllo e somme da destinare a medicinali e cure della persona. La moglie dell'istante soffre di diabete e di depressione, per questo percepisce una pensione di invalidità minima (€ 287,09) che non risulta sufficiente a coprire le esigenze che la malattia comporta; inoltre non è in grado di provvedere a sé stessa autonomamente. La figlia Valentina percepisce una pensione di accompagnamento di € 1.174,12 che non è sufficiente a coprire per intero le spese della sua sussistenza; anch'essa risulta non autosufficiente. Questo ha portato il debitore a richiedere prestiti e utilizzare carte di credito, ricorrendo anche all'aiuto di amici e familiari"); la giurisprudenza edita avvalora la tesi secondo cui vicende traumatiche nella vita delle persone, quali la perdita del lavoro o la malattia, costituiscano proprio gli eventi tipici suscettibili di determinare un sovraindebitamento incolpevole (seguendo il ragionamento proposto dall'opponente si dovrebbe concludere per la sussistenza della colpa grave ogni qual volta si palesi una situazione di sovraindebitamento e ciò in contrasto con la ratio dell'istituto); la finalizzazione delle risorse acquisite mediante ricorso al credito esclude, pertanto, nella specie la sussistenza di un indebitamento gravemente colpevole;

ritenuto, inoltre, che le carenze documentali eccepite dall'opponente siano inidonee a determinare il rigetto del ricorso, non minando l'attendibilità della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore (con riguardo al certificato dello stato di famiglia non risultano dedotti elementi tali da mettere in dubbio la veridicità dell'autodichiarazione resa dal debitore – accertata dall'OCC che ampiamente argomenta sul punto; con riguardo al TFR, non emergendo la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2120 c.c., il credito deve considerarsi allo stato inesigibile e non può, pertanto, essere incluso nella valutazione di maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria; con riguardo, infine, alle spese di sostentamento, trattasi di importi – una stima risulta sufficiente – minimi, necessari a garantire un dignitoso stile di vita);

osservato, con riguardo alla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, che:

- il ricorrente non è proprietario di beni immobili ed è proprietario di un'autovettura Fiat Punto, targata FK268KM, la quale tenuto conto del valore residuo del veicolo e del fatto che il medesimo risulta indispensabile per recarsi a lavoro e per l'adempimento alle necessità familiari (considerando che il ricorrente è invalido e la moglie e la figlia sono affette da disabilità grave *ex* art. 3 comma 3 l. 104/92) sarebbe in ogni caso sottratta dalla liquidazione;
- non essendovi beni passibili di cessione a terzi mediante procedura competitiva, gli unici importi acquisibili alla massa sarebbero quelli correlati al salario percepito, detratte le somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, per un quadriennio (non essendo ipotizzabile, contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, acquisire le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento trattandosi di sussidi assistenziali peraltro riferibili a terzi estranei alla procedura); si tratta dei medesimi importi offerti al ceto creditorio nel piano in esame (700,00 euro mensili circa) con l'unica differenza che la maggiore estensione temporale del piano (che, contenuta in ogni caso entro termini ragionevoli cfr. Cassazione civile 28 ottobre 2019 n. 27544, si traduce in un vantaggio per il ceto creditorio, contrariamente a quanto argomentato dall'opponente) rispetto all'alternativa liquidatoria (un quadriennio) consente in definitiva una maggiorazione delle percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio;

osservato, infine, con riguardo alla richiesta di "sospensione della cessione del quinto dello stipendio, per la quale viene attualmente trattenuto in busta paga un importo pari a \in 319,00", che si condivide l'orientamento interpretativo, recepito a livello normativo, che riconosce al debitore sovraindebitato, attraverso la procedura in esame, di mettere a disposizione del ceto creditorio tutta la retribuzione percepita (dedotte le spese di sostentamento), sebbene ne abbia già ceduto il c.d. "quinto" a una finanziaria, in quanto, trattandosi di procedura attratta a pieno titolo nella sfera della concorsualità, il credito del finanziatore deve ritenersi scaduto e ristrutturabile;

ritenuto, in definitiva, che vi siano gli estremi per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis e 12 ter 1. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di NICOLA TRIPALDI, nei termini e con le modalità indicate:
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione
 - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
 - i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi alle parti ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 06/03/2022

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)